SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 130° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 novembre 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1989, n. 372.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 15 novembre 1989 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, per i seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 85.881 a L. 86.980 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.588,10 a L. 8.698 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0450

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione al Ministero dell'interno a nominare nel corso del 1989 duecentoventi vice commissari, seicentosessanta vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, settantacinque medici del ruolo dei direttori medici della Polizia di Stato, un maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato, un maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato, trentaquattro esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, nonché ad ammettere novantanove allievi aspiranti commissari al primo anno del sesto corso quadriennale presso l'Istituto superiore della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione possono essere autorizzati, per comprovate esigenze,

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Vista la nota prot. n. 333-B/024A.4 in data 19 gennaio 1989 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione a nominare nel corso del 1989, duecentoventi vice commissari in prova, seicentosessanta vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, settantacinque medici in prova del ruolo dei direttori medici della Polizia di Stato; un maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato, un maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato, trentaquattro esecutori della banda musicale della Polizia di Stato nonché ad ammettere novantanove allievi aspiranti commissari al primo anno del sesto corso quadriennale presso l'Istituto superiore della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Ministero del tesoro con telex n. 130226 RGS ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità;

Decreta:

Il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a nominare, nel corso del 1989, duecentoventi vice commissari in prova, seicentosessanta vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, settantacinque medici in prova del ruolo dei direttori medici della Polizia di Stato, un maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato, un maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato, trentaquattro esecutori della banda musicale della Polizia di Stato nonché ad ammettere novantanove allievi aspiranti commissari al primo anno del sesto corso quadriennale presso l'Istituto superiore della Polizia di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 319

89A5270

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Teramo ad assumere un capo cantoniere usufruendo degli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988, nonché ad assumere un operaio specializzato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'11 marzo 1989, n. 8379, dell'amministrazione provinciale di Teramo, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un capo cantoniere (quinta qualifica funzionale) usufruendo degli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988 nonché ad assumere un operaio specializzato (quarta qualifica funzionale) con le modalità ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'amministrazione provinciale di Teramo ha adempiuto l'onere dell'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'amministrazione provinciale di Teramo. tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'amministrazione provinciale di Teramo, è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un capo cantoniere, idoneo di concorso con graduatoria approvata nel 1985-1988, un operaio specializzato con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 302

89A5274

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1989.

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ad assumere, nel corso del 1989, dieci assistenti tecnici idonei del concorso indetto il 20 giugno 1984.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 25 gennaio 1989, n. 3592/DIR, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere idonei del concorso indetto il 20 giugno 1984 e con gradutoria definita il 9 maggio 1986;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica, in considerazione anche del notevole lasso di tempo intercorso rispetto alla più recente indizione di concorso per professionalità specifiche come quelle richieste, a proporre di autorizzare il suddetto ente a procedere alle assunzioni così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, dieci assistenti tecnici (proceduristà e programmatore -, sesta qualifica funzionale) idonei del concorso indetto il 20 giugno 1984, con graduatoria approvata il 9 maggio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 300

89A5271

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1989.

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad assumere idonei di vari concorsi espletati nel corso del 1987-1988, nonché ad assumere trenta autisti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 3 marzo 1989, n. 2301761, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere idonei di vari concorsi espletati nel corso del 1987-1988, nonché ad assumere trenta autisti con le modalità ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha adempiuto l'onere dell'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

A) Gli idonei dei seguenti concorsi nel numero specificatamente indicato:

1) ventotto idonei del concorso pubblico a quaranta posti di procuratore legale, la cui graduatoria è stata approvata in data 30 luglio 1987;

2) novantanove idonei del concorso pubblico a cento posti di collaboratore, la cui graduatoria è stata approvata in data 8 aprile 1988;

3) sette idonei del concorso pubblico a cinquanta posti di collaboratore per il Piemonte e la Liguria, la cui graduatoria è stata approvata in data 15 dicembre 1988;

4) sette idonei del concorso pubblico a quaranta posti di collaboratore per la Lombardia, la cui graduatoria è stata approvata in data 15 dicembre 1988;

5) sei idonei del concorso pubblico a trentacinque posti di collaboratore per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige, la cui graduatoria è stata approvata in data 15 dicembre 1988;

6) otto idonei del concorso pubblico a trenta posti di collaboratore per la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, la cui graduatoria è stata approvata in data 21 dicembre 1988.

B) Trenta autisti con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 299

89A5272

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1989.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ad assumere idonei di concorso con graduatoria approvata nel 1986, nonché ad assumere sette commessi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 16 giugno 1989, n. 335062, dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere idonei di concorso con graduatoria approvata nel 1986, nonché ad assumere sette commessi con le modalità ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha dato attuazione alle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto Ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

A) cinquantacinque assistenti (sesta qualifica funzionale idonei di concorso con graduatoria approvata il 1° agosto 1986);

B) sette commessi con le modalità di cui all'art. 16 della legge 29 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 301

89A5273

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1989.

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad assumere nel corso del 1989 cinquantatre idonei del concorso a centoquarantatre posti di ufficiale U.T.I.F., indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1987.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti

indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 3 agosto 1989, n. 9603, del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere cinquantatre idonei del concorso a centoquarantatre posti di ufficiale U.T.I.F. indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1987;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il Ministero delle finanze ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del Ministero delle finanze in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari e di smaltimento dei rifiuti industriali, tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 cinquantatre idonei al concorso a centoquarantatre posti di ufficiale U.T.I.F., indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1987.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 320

89A5275

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'ambiente per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989 con il quale l'on. Piero Mario Angelini è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; considerata l'opportunità di delegare talune attribuzioni al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Sottosegretario sono delegati tutti gli affari rientranti nella competenza del servizio conservazione della natura e del Servizio geologico d'Italia.

Art. 2.

Sono inoltre delegate al Sottosegretario le competenze attribuite al servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente in materia di educazione ambientale limitatamente all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 346, in tema di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione nonché all'applicazione dell'art. 14, comma 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 3.

Per tutti gli atti relativi alle materie rientranti nelle competenze sopraindicate è delegata al Sottosegretario la firma.

Art. 4.

Il Sottosegretario è delegato a presiedere in caso di assenza o impedimento del Ministro, il Consiglio nazionale per l'ambiente ed il comitato scientifico di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 5.

Il Sottosegretario è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a rappresentarlo con poteri deliberativi, nel Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e nel Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro.

Art. 6.

Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché gli atti relativi alle materie concernenti rapporti internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1989
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 155

89A5276

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 ottobre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. dott. Angelo Picano.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 18, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989, con il quale gli onorevoli dott. Angelo Picano e dott. Marte Ferrari sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica, con decorrenza giuridica 26 luglio 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1989 con il quale sono state delegate all'on. sen. Angelo Picano e all'on. Marte Ferrari la firma di atti e funzioni puntualmente indicati nel decreto stesso;

Considerata l'esigenza di delegare all'on. Sottosegretario di Stato dott. Angelo Picano altre attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato on. sen. dott. Angelo Picano è attribuita la delega relativa alla presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero, salvo il caso in cui il Ministro ritenga di presiederlo direttamente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 166

89A5291

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza, in data 14 agosto 1989, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico per il presidio ospedaliero di Vicenza;

Considerato che le operazioni inerenti le attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi verranno eseguite presso le sale operatorie della piastra operatoria del presidio ospedaliero di Vicenza già autorizzate con decreto ministeriale 3 aprile 1987 al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità, in data 26 agosto 1986, in occasione del rilascio della predetta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza è autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso le sale operatorie della piastra operatoria del presidio ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza dai seguenti sanitari:

Segato prof. Giuseppe, primario della divisione chirurgica II del presidio ospedaliero di Vicenza;

Omodei Salé dott. Salvatore, Sartori dott. Franco e Rodighiero dott. Domenico, aiuti della divisione chirurgica II del presidio ospedaliero di Vicenza;

Rossati dott. Ubaldo, Zuccarotto dott. Domenico e Vidali dott.ssa Marina, assistenti della divisione chirurgica II del presidio ospedaliero di Vicenza.

Art. 3.

Il presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5279

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova, in data 7 agosto 1989, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico per la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Considerato che le operazioni inerenti le attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi verranno eseguite presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova, nelle stesse sale operatorie già autorizzate con decreto ministeriale 11 dicembre 1985 e con decreto ministeriale 24 aprile 1987 al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le relazioni favorevoli sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità, in data 14 ottobre 1985 e in data 26 agosto 1986, in occasione del rilascio delle predette autorizzazioni alle operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

La prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova dai seguenti sanitari:

Peracchia prof. Alberto, direttore della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Ancona prof. Ermanno, direttore dell'istituto di anatomia chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Tremolada prof. Carlo, Merigliano prof. Stefano e Bardini prof. Romeo, associati della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Zaninotto dott. Giovanni, ricercatore universitario di semeiotica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Battaglia dott. Giorgio e Baccaglini dott. Ugo, ricercatori universitari della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Rossi dott. Mauro e Rigotti dott. Paolo, ricercatori universitari di semeiotica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova.

Art. 3.

Il presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5280

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova, in data 12 aprile 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità rilasciata in datta 17 agosto 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

La prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è autorizzata alle attività di trapianto di pancreas da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso le sale operatorie della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Peracchia prof. Alberto, direttore della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Ancona prof. Ermanno, direttore dell'istituto di anatomia chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Tremolada prof. Carlo, Merigliano prof. Stefano e Bardini prof. Romeo, aiuti della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Zaninotto dott. Giovanni, Battaglia dott. Giorgio e Baccaglini dott. Ugo, ricercatori universitari della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Rossi dott. Mauro, medico interno della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Rigotti dott. Paolo, assistente ospedaliero della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5281

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «San Michele» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari, in data 24 marzo 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «San Michele»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 giugno 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «San Michele» della unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di pancreas da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il blocco operatorio della chirurgia d'urgenza dell'ospedale «San Michele». Le operazioni di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «San Michele».

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Brotzu prof. Giovanni, direttore della divisione di chirurgia di urgenza - istituto clinica chirurgica R - ospedale «San Michele» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari;

Cuccu dott. Giuliano e Mattu dott. Giuseppe, aiuti della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale «San Michele» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari;

Loi dott.ssa Assunta e Maniga dott. Antonio, assistenti della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale «San Michele» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari;

Montisci dott. Roberto, ricercatore presso la clinica chirurgica R - divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale «San Michele» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari;

Talloru dott.ssa Matilde, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale «San Michele» della unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5282

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 1 di Sassari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 1 di Sassari, in data 27 maggio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero di Sassari;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 giugno 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 1 di Sassari è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il reparto operatorio sito al quarto piano del monoblocco del presidio ospedaliero dell'ùnità sanitaria locale n. 1 di Sassari.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ligios dott. Domenico, primario della divisione di urologia del presidio ospedaliero di Sassari;

Palomba dott. Raffaele, primario della divisione chirurgia del presidio ospedaliero di Sassari;

Mura dott. Antonio e D'Ovidio dott. G. Nicola, aiuto della divisione di chirurgia del presidio ospedaliero di Sassari;

Manca dott. Pierpaolo, assistente della divisione di chirurgia del presidio ospedaliero di Sassari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 1 di Sassari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5283

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione ad includere sanitari nella équipe autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 6 di Gallarate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1988 con il quale il presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate, in data 29 giugno 1989, intesa ad ottenere l'inclusione del dott. Vito Belloli e della dott.ssa Maria Luisa Luppi nella équipe già autorizzata con il decreto ministeriale 23 dicembre 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate è autorizzato ad includere per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico nell'équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale del 23 dicembre 1988 i seguenti sanitari:

Belloli dott. Vito e Luppi dott.ssa Maria Luisa, assistenti della divisione oculistica del presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate.

Art. 2.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5284

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1989.

Aumento dei moltiplicatori previsti dall'art. 52, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880, e dall'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 52, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il quale dispone, con esclusione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, che non sono sottoposti a rettifica il valore, o il corrispettivo, degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48;

Visto l'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880, il quale introduce disposizioni analoghe in materia di imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, il quale prevede che le disposizioni del quarto comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita;

Visti l'art. 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e l'art. 26, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma,

della legge 17 dicembre 1986, n. 880, i quali dispongono che i moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che sussistono sensibili divergenze per difetto dai valori di mercato, per cui si rende necessario provvedere ad una congrua elevazione dei suddetti moltiplicatori;

Decreta:

Art. 1.

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte.

Art. 2.

Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni aperte da tale data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5278

DECRETO 13 novembre 1989.

Modalità per le comunicazioni ai comuni degli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, il quale all'art. 4, comma 5-*bis*, stabilisce che per l'esecuzione dei controlli sulle denunce presentate ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi;

Visti gli articoli 7 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrati dall'art. 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, concernenti le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle informazioni relative alle ditte iscritte nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani anche se relative a singole unità locali;

Considerato che l'esercizio di impresa, arte o professione è presunto per il contribuente cui è stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per la comunicazione ai comuni degli elementi identificativi dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria e di quelli che ad essa debbono pervenire dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi dell'art. 4, comma 5-*ter*, lettera *c)*, dell'anzidetto decreto-legge n. 66/1989;

Decreta:

Art. 1.

Comunicazione dei dati

1. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari comunica ai comuni gli elementi di identificazione, nonché le attività esercitate nelle singole sedi, relativi ai soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, che risultano in possesso del numero di partita IVA.

2. Gli elementi suddetti sono forniti per il tramite delle intendenze di finanza mediante elenchi redatti sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria e di quelli forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

3. Gli elenchi sono corredati dal numero di codice fiscale, dalla partita IVA, dal domicilio fiscale, dagli indirizzi delle sedi dell'attività, nonché dalla descrizione delle attività esercitate nelle singole sedi; gli elenchi possono essere trasmessi anche con più invii successivi.

Art. 2.

Modalità di trasmissione

1. La prima fornitura viene effettuata entro il 31 dicembre 1989 e contiene i dati in possesso dell'anagrafe tributaria dei soggetti di cui all'art. 1 risultanti in attività alla data del 1° gennaio 1989.

2. I dati relativi alle sedi delle unità locali e all'attività svolta in ciascuna di esse saranno forniti successivamente alla comunicazione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, prevista dall'art. 4, comma 5-*ter*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 66/1989.

3. Le forniture successive saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno e saranno limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività nel corso del precedente anno solare.

4. Per i comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, gli elenchi vengono trasmessi su supporto magnetico le cui caratteristiche ed i cui dati tecnici saranno indicati nelle istruzioni di servizio allegate alla nota di trasmissione. Qualora detti comuni non siano in grado di elaborare i supporti magnetici, possono richiedere l'invio degli elenchi su supporto cartaceo al centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, via Mario Carucci, 99, 00143 Roma.

5. Gli elenchi devono essere ritirati, a cura dei comuni interessati, presso l'intendenza di finanza competente per territorio.

6. I comuni di cui al comma 4 che si avvalgono di aziende per la gestione di servizi informatici, possono delegare le aziende medesime al ritiro dei supporti magnetici presso le intendenze di finanza.

7. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari trasmette, su supporto magnetico, copia degli elenchi all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro le date indicate nei precedenti commi 1 e 3.

Art. 3.

Segreto d'ufficio

1. I dati trasmessi sono sottoposti al segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; possono pertanto essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 66/1989.

2. Possono essere rese pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 4, comma 5-*bis* del D.L. n. 66/1989, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 144/1989, è il seguente:

«Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre».

— Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, come modificato dall'art. 4, comma 5-*ter*, del D.L. n. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144/1989, è il seguente:

«Art. 7 *(Comunicazione all'anagrafe tributaria).* — Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera *g)* dell'art. 6.

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera *f)* dell'art. 6 ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante

dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze».

— Il testo vigente dell'art. 16 del D.P.R. n. 605/1973, come modificato dall'art. 4, comma 5-*ter*, lettera *c)*, del D.L. n. 66/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144/1989 è il seguente:

«Art. 16 (*Comunicazioni all'anagrafe tributaria*). — La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1° gennaio 1978.

La prima comunicazione di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, quale sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, deve essere eseguita entro il 31 gennaio 1980.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera *g)* dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera *f)*, dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13».

— Per il testo dell'art. 4, comma 5-*ter*, lettera *c)*, del D.L. n. 66/1989, nella versione vigente, si veda la precedente nota.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 4, comma 5-*ter*, lettera *c)*, del D.L. n. 66/1989, nella versione vigente, si veda le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 15 del D.P.R. n. 605/1973 è il seguente:

«Art. 15 (*Segreto d'ufficio*). — I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente».

— Il testo dell'art. 4, della legge n. 144/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) è il seguente:

«Art. 4 (*Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso*). — 1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. *Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.*

5-*bis*. (*Omissis*. Si veda note alle premesse).

5-*ter*. (*Omissis*. Si veda note alle premesse)».

89A5277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 19 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 giugno 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I vigenti articoli dal 650 al 659 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 613 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola sopracitata.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 614. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 615. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 616. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola:

1) dipartimento di medicina interna e terapia medica - Università di Pavia;

2) dipartimento di informatica e sistemistica della Università di Pavia;

3) dipartimento di patologia umana ed ereditaria dell'Università di Pavia;

4) dipartimento di biochimica dell'Università di Pavia;

5) dipartimento di medicina preventiva occupazionale e di comunità - Università di Pavia;

6) istituto policattedra di scienze sanitarie applicate - Università di Pavia:

a) cattedra di statistica sanitaria e biometria;
b) cattedra di scienze dell'alimentazione e dietetica;

7) istituto di fisiologia umana - Università di Pavia;

8) istituto di anatomia umana normale - Università di Pavia;

9) istituto di radiologia e terapia fisica - Università di Pavia;

10) cattedra di medicina nucleare - Università di Pavia;

11) istituto di clinica psichiatrica - Università di Pavia;

12) divisione di gastroenterologia - ospedale civile di Varese - USSL n. 9;

13) divisione di medicina generale I - ospedale civile di Lodi - USSL n. 56;

14) divisione di medicina generale I - ospedale civile di Busto Arsizio - USSL n. 8.

Art. 617. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 618. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 619. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;

epidemiologia e biostatistica;

genetica medica;

scienze dell'alimentazione;

farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica;

fisiopatologia clinica;

patologia clinica.

c) Diagnostica:

radiologia;

medicina nucleare;

ecografia;

endoscopia digestiva;

anatomia ed istologia patologica;

semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:

medicina interna;

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;

terapia gastroenterologica;

elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;

igiene del territorio.

Art. 620. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica . . . . ore 30
epidemiologia e biostatistica . . . . . » 30
genetica medica . . . . » 50
scienze dell'alimentazione . . . . ore 60
farmacologia . . . . » 50

Morfologia - fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica . . . . » 30
patologia clinica . . . . » 30
fisiopatologia clinica . . . . » 60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente . . . » 50
terapia gastroenterologica . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia - fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica . . . . ore 30
patologia clinica . . . . » 30
fisiopatologia clinica . . . . » 30

Diagnostica (ore 210):

radiologia . . . . » 40
ecografia . . . . » 20
endoscopia digestiva . . . . » 80
anatomia ed istologia patologica . . » 30
semeiotica funzionale . . . . » 40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente . . . » 50
terapia gastroenterologica . . . . » 10
medicina generale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia . . . . ore 40
medicina nucleare . . . . » 20
ecografia . . . . » 30
endoscopia digestiva . . . . » 100
anatomia ed istologia patologica . . » 40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente . . . » 80
terapia gastroenterologica . . . . » 20
medicina interna . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 621. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

reparti di medicina interna, gastroentorologica, pediatrica, chirurgia apparato digerente;
laboratorio e prove funzionali;
endoscopia ed ecografia;
ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 622. *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 623. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 19 settembre 1989

Il rettore: SCHMID

89A5285

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione di strade statali

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1989, n. 222, la strada statale n. 491 di «Isola del Gran Sasso» modifica gli attuali caposaldi d'itinerario da «innesto con la strada statale n. 150 nei pressi di Montorio al Vomano - Tossicia - Isola del Gran Sasso - Trignano - S. Maria - innesto con la strada statale n. 150 a S. Agostino» a «innesto con la strada statale n. 150 nei pressi di Montorio al Vomano - Tossicia - Isola del Gran Sasso - Villa Petto - reinnesto con la strada statale n. 150 al bivio per Villa Maggiore», mantenendo inalterata l'estesa di km 31 + 200.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1989, n. 740, la strada provinciale «delle Langhe» inclusa con il n. 129 nell'allegato «B» del piano generale di statizzazione di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1959, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 661 «delle Langhe» e con i seguenti capisaldi d'itinerario: «innesto strada statale n. 20 a Carmagnola - Branarzole - Dogliani - Murazzano - innesto strada statale n. 28-*bis* a Montezemolo» per l'estesa di km 77 + 660.

La strada provinciale «di Saluzzo» inclusa con il n. 140 nell'allegato «B» del piano generale di statizzazione di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1959, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 663 «di Saluzzo» e con i seguenti capisaldi di itinerario: «innesto strada statale n. 20 presso Carignano - Lombriasco - Polonghera - innesto strada statale n. 589 a Saluzzo» per l'estesa di km 33 + 745.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1989, n. 989, il tratto di tangenziale a Nord-Ovest di Verona, di km 7 + 000, compreso tra la località Crocetta di Pescantina (svincolo su strada statale n. 12) e Cà di Capri (svincolo su strada statale n. 11), costruito dall'amministrazione provinciale di Verona, viene classificato statale ed inserito nell'itinerario intermedio della strada statale n. 12 «dell'Abetone e del Brennero».

Il tratto di strada statale n. 12 compreso tra il km 294 + 000 (Parona) e il km 300 + 070 (Crocetta) dell'estesa di km 66 + 070, viene declassificato a strada provinciale e consegnato alla provincia di Verona, che ne ha fatto richiesta.

Il tratto di strada statale n. 12 compreso tra il km 294 + 000 (Parona) e l'incrocio della strada statale n. 12, con la strada statale n. 11 a Verona, viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Verona.

Il caposaldo intermedio «Verona» della strada statale n. 12 «dell'Abetone e del Brennero» viene variato in: «tratto a Verona in comune con la strada statale n. 11».

Il caposaldo intermedio «Verona» della strada statale n. 11 «Padana superiore» viene variato in: «tratto a Verona in comune con la strada statale n. 12».

89A5288

MINISTERO DEL TESORO

N. 220

Corso dei cambi del 14 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1358,950	1358,950	1358,60	1358,950	1358,950	1358,95	1358,590	1358,950	1358,950	1358,95
Marco tedesco	732,180	732,180	732,35	732,180	732,180	732,18	732,170	732,180	732,180	732,18
Franco francese	215,670	215,670	215,95	215,670	215,670	215,67	215,650	215,670	215,670	215,67
Lira sterlina	2149,750	2149,750	2150,25	2149,750	2149,750	2149,75	2150,750	2149,750	2149,750	2149,75
Fiorino olandese	648,630	648,630	648,50	648,630	648,630	648,63	648,650	648,630	648,630	648,63
Franco belga	34,911	34,911	34,90	34,911	34,911	34,91	34,909	34,911	34,911	34,91
Peseta spagnola	11,570	11,570	11,59	11,570	11,570	11,57	11,576	11,570	11,570	11,57
Corona danese	188,460	188,460	188,50	188,460	188,460	188,46	188,440	188,460	188,460	188,45
Lira irlandese	1946 —	1946 —	1947 —	1946 —	1946 —	1946 —	1945,500	1946 —	1946 —	—
Dracma greca	8,175	8,175	8,18	8,175	—	—	8,175	8,175	8,175	—
Escudo portoghese	8,554	8,554	8,55	8,554	8,554	8,55	8,553	8,554	8,554	8,55
E.C.U.	1503,750	1503,750	1504 —	1503,750	1503,750	1503,65	1504 —	1503,750	1503,750	1503,75
Dollaro canadese	1160,750	1160,750	1162 —	1160,750	1160,750	1160,75	1160,500	1160,750	1160,750	1160,75
Yen giapponese	9,439	9,439	9,46	9,439	9,439	9,43	9,440	9,439	9,439	9,43
Franco svizzero	829,100	829,100	828,65	829,100	829,100	829,10	828,830	829,100	829,100	829,10
Scellino austriaco	103,966	103,966	104 —	103,966	103,966	103,96	103,950	103,966	103,966	103,95
Corona norvegese	195,550	195,550	195,50	195,550	195,550	195,55	195,630	195,550	195,550	195,55
Corona svedese	210,070	210,070	210,25	210,070	210,070	210,07	210 —	210,070	210,070	210,07
Marco finlandese	316,500	316,500	316,50	316,500	316,500	316,50	316,480	316,500	316,500	—
Dollaro australiano	1068,800	1068,800	1070 —	1068,800	1068,800	1068,80	1068,850	1068,800	1068,800	1068,80

Media dei titoli del 14 novembre 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101 —
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,075
» » » 22- 6-1987/91	90,175
» » » 18- 3-1987/94	73,425
» » » 21- 4-1987/94	73,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,575
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,575
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,775
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,025
» » » TR 2,5% 1983/93	85,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,875
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	100,500
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	101,025
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,425
» » » »	1- 5-1984/91	100,600
» » » »	1- 6-1984/91	100,600
» » » »	1- 7-1984/91	100,250
» » » »	1- 8-1984/91	100,175
» » » »	1- 9-1984/91	99,950
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	99,825
» » » »	1- 2-1985/92	98,875
» » » »	18- 4-1986/92	97,950
» » » »	19- 5-1986/92	97,325
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,850
» » » »	1-11-1987/92	97,900
» » » »	1-12-1987/92	97,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,200
» » » »	1- 2-1988/93	97,025
» » » »	1- 3-1988/93	96,950
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,400
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	1- 8-1988/93	98,125
» » » »	19- 8-1986/93	94,925
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	18- 9-1986/93	94,925
» » » »	1-10-1988/93	97,625
» » » »	20-10-1986/93	95,950
» » » »	1-11-1988/93	98,100
» » » »	18-11-1986/93	96,750
» » » »	19-12-1986/93	96,375
» » » »	1- 1-1989/94	97,675
» » » »	1- 2-1989/94	97,150
» » » »	1- 3-1989/94	96,975
» » » »	15- 3-1989/94	96,675
» » » »	1- 4-1989/94	96,900
» » » »	1-10-1987/94	97,400
» » » »	1- 2-1985/95	96,275
» » » »	1- 3-1985/95	93,150
» » » »	1- 4-1985/95	92,925
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93,100
» » » »	1- 7-1985/95	94,775
» » » »	1- 8-1985/95	93,575
» » » »	1- 9-1985/95	93,725
» » » »	1-10-1985/95	94,650
» » » »	1-11-1985/95	94,925
» » » »	1-12-1985/95	94,900
» » » »	1- 1-1986/96	94,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	95 —
» » » »	1- 2-1986/96	94,525
» » » »	1- 3-1986/96	93,675
» » » »	1- 4-1986/96	93,075
» » » »	1- 5-1986/96	93,275
» » » »	1- 6-1986/96	94,125
» » » »	1- 7-1986/96	93,875
» » » »	1- 8-1986/96	93,025
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93,250
» » » »	1-11-1986/96	93,575
» » » »	1-12-1986/96	94,050
» » » »	1- 1-1987/97	93,600
» » » »	1- 2-1987/97	93,325
» » » »	18- 2-1987/97	93,300
» » » »	1- 3-1987/97	93,325
» » » »	1- 4-1987/97	92,500
» » » »	1- 5-1987/97	93 —
» » » »	1- 6-1987/97	93,825
» » » »	1- 7-1987/97	93,825
» » » »	1- 8-1987/97	93,050
» » » »	1- 9-1987/97	96,050

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1990	100 —
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,200
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,050
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,075
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,875
» » »	10,50%	1- 4-1990	99 —
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,100
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,875
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,700
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,850
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,425
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,100
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,550
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,925
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,700
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,525
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,500
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,175
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,500
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,700
» » »	9,25%	1-10-1990	97,600
» » »	11,50%	1-10-1990	98,800
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,625
» » »	9,25%	1-11-1990	97,325
» » »	9,25%	1-12-1990	97,400
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,625
» » »	11,50%	1-11-1991	97,025
» » »	11,50%	1-12-1991	97,375
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,625
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,350
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,475
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,250
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,750
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,500
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,125
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	95,525
» » »	12,50%	1-10-1992	97,400
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,450
» » »	12,50%	1-11-1993	96,750
» » »	12,50%	17-11-1993	96,950
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,125

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,950
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	100,975
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	102,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,200
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,675
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,825
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,675
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,525
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,975
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,225
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M14119

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data: 2 febbraio 1989. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Varese. — Intestazione: Puricelli Edoardo. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

89A5111

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica al «Santuario Chiesa Madonna delle Grazie», in Crema

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1989, registro n. 55 Interno, foglio n. 208, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica ed approvato lo statuto al «Santuario Chiesa Madonna delle Grazie», in Crema (Cremona).

89A5286

Conferimento della personalità giuridica civile al «Monastero delle Benedettine del SS. Sacramento», in Gallarate, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1989, registro n. 53 Interno, foglio n. 18, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto al «Monastero delle Benedettine del SS. Sacramento», in Gallarate (Varese). L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dal «Monastero delle suore Benedettine del SS. Sacramento», in Ronco di Ghiffa (Novara) con atto pubblico 3 aprile 1978, n. 288156 di repertorio, per notaio Biagio Favuzza, del complesso immobiliare, adibito a monastero e foresteria, sito in Gallarate (Varese), descritto nelle perizie giurate 30 maggio-4 giugno 1975 e 23-26 febbraio 1985 del geometra Dante Piantanida e valutato L. 800.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese.

89A5287

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto legislativo n. 372 del 17 novembre 1989, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 14 novembre 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	268
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	875
Gasolio agricoltura	»	319
Petrolio agricoltura	»	308
Gasolio pesca e piccola marina	»	292
Petrolio pesca e piccola marina	»	282

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	824	827	830	833	836
Petrolio (*)	»	672	675	678	681	684
Olio comb.le fluido	L./kg	489	492	495	498	501

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A5327

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***